




ALLEGATO ALLA DELIBERA DI  
CONSIGLIO PROVINCIALE  
N...38..... DEL 20-12-2016

Allegato "A"

**Agenzia per i servizi formativi e per il lavoro della provincia di latina S.r.L.**



**NUOVO STATUTO**

**TITOLO I**

**Denominazione - Oggetto - Sede - Durata**

PROVINCIA DI LATINA  
Ente: PROVLT AOO: AOO 001  
Prot: (A) 2016/0063120 del 15/12/16  
Class. 0126



**Art. 1 (Denominazione)**

È costituita, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia, una società a responsabilità limitata denominata: "*Agenzia per i servizi formativi e per il lavoro della provincia di latina S.r.l.*", più brevemente "*Latina Formazione e lavoro s.r.l.*" a partecipazione pubblica totalitaria, retta nella forma della società "*in house providing*", ai sensi del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, D. Lgs n. 175 del 19 agosto 2016.

Possono far parte del capitale sociale esclusivamente Enti Pubblici, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

**Art. 2 (Oggetto)**

La Società è attiva nell'alveo di servizi di interesse generale, costituzionalmente garantiti, volti alla soddisfazione dei bisogni della collettività del contesto provinciale di riferimento, con particolare riguardo al sistema produttivo, sistema dell'istruzione, sistema universitario e sistema del privato sociale. Il tutto al fine di garantire l'omogeneità dello sviluppo e della coesione sociale.

La Società opera quale soggetto attuatore degli indirizzi programmatici dell'unico socio Provincia o dell'Ente di Area Vasta di Latina per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente così come espressamente previste nel proprio Statuto, sia in ordine alla costituzione di un sistema formativo territoriale per l'assolvimento del diritto/dovere all'istruzione/formazione che per la sperimentazione di nuovi modelli formativi e per una offerta di formazione qualificata nonché, quale strumento di politica attiva del lavoro, anche in riferimento alle deleghe trasferite dalla Regione Lazio in applicazione della L.R. n 23 del 25 febbraio 1992 e s.m.i., della L.R. n 14 del 06 agosto 1999 e s.m.i., della L.R. n 5 del 20 agosto 2015 e s.m.i., nonché dei successivi atti attuativi.

In stretta relazione con la Provincia o l'Ente di Area Vasta di Latina, la Società opera quale strumento operativo anche per la gestione di risorse economiche eventualmente conferite dall'Ente stesso e derivate da specifiche deleghe regionali.

La Società opera finalizzando in primo luogo la propria programmazione a quell'area di interventi formativi più direttamente indirizzati all'assolvimento di diritti/doveri quali: l'obbligo formativo nel sistema dell'istruzione e formazione, l'obbligo formativo previsto dalla tipologia contrattuale dell'apprendistato e da altre tipologie contrattuali, l'orientamento previsto dalle funzioni relative alle politiche del lavoro e come strumento di politica attiva e quant'altro previsto dalle normative vigenti e in divenire.

La società indirizza la propria offerta formativa verso quelle tipologie di interventi finalizzati a garantire ai cittadini, occupati e non, l'accesso a professioni non diversamente regolamentate da normative regionali o nazionali, ovvero per l'acquisizione di titoli che consentano l'esercizio di specifici mestieri.

Inoltre potrà operare, in raccordo e collaborazione con altri organismi di natura pubblica o privata, per assolvere a specifiche richieste finalizzate a garantire forme di educazione e formazione continua e degli adulti, siano essi occupati che in cerca di occupazione.

La Società realizza tali interventi sia con il concorso di risorse pubbliche cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo che con risorse pubbliche dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione Lazio e di altri Enti Locali.

La Società deve assicurare che oltre l'ottanta per cento (80%) del proprio fatturato sia prodotto nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società in conformità all'articolo 16 del D.Lgs. n. 175/2016.

La Società, potrà altresì compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie ritenute necessarie o utili per il raggiungimento, in condizione di efficienza, efficacia ed economicità, dell'oggetto sociale, purché svolte in misura non prevalente all'esercizio diretto dell'attività sociale e in maniera strumentale al suo perseguimento, comunque in misura inferiore al 5% (cinquecento) del proprio valore della produzione. È escluso il rilascio di garanzie di qualsiasi genere nell'interesse di terzi.

La società nell'acquisto di beni, servizi e forniture è soggetta al rispetto del D. Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti e delle Concessioni)

### Art. 3 (Sede)

La Società ha sede in Latina.

Potranno essere istituite o soppresse, nei modi di legge, altre sedi, rappresentanze, filiali, succursali, uffici ed agenzie solo su autorizzazione dell'assemblea dei soci.

#### **Art. 4 (Durata)**

La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata.

### **TITOLO II**

#### **Capitale sociale, quote, finanziamenti**

#### **Art. 5 (Capitale sociale)**

Il capitale sociale è pari ad euro 120.000,00 (centoventimila euro) diviso in quote ai sensi dell'articolo 2468 del codice civile.

#### **Art. 6 (Trasferimento delle quote e diritto di prelazione)**

In caso di trasferimento delle quote nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione è fatto salvo il diritto di prelazione spettante ai soci.

Il Socio che intenda cedere le proprie quote, in caso di aumento del capitale sociale, fermo restando le condizioni previste nei precedenti articoli del presente statuto, dovrà farne offerta in prelazione agli altri soci.

Il trasferimento o l'acquisizione delle quote è consentito solo a favore di enti pubblici e senza possibilità di trasferimento delle quote a soggetti terzi privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

#### **Art. 7 (Finanziamenti)**

Per il fabbisogno finanziario della società il socio unico, o i soci, ove esistenti, potranno provvedere, nel rispetto delle leggi in materia, tramite finanziamenti fruttiferi ed infruttiferi con obbligo di restituzione o versamenti a fondo perduto o in conto futuro aumento di capitale nel rispetto delle norme finanziarie di cui all'articolo 21 del D.Lgs. 175/2016.

### **TITOLO III**

#### **Organi della società**

### **Art. 8 (Organi)**

Sono organi della Società:

- l'Assemblea dei soci;
- l'Amministratore Unico;
- Sindaco Unico.

### **Art. 9 (L'Assemblea)**

L'Assemblea si costituisce e delibera con la maggioranza di legge e di statuto.

Le deliberazioni dell'Assemblea, assunte in conformità con le previsioni di legge e di statuto applicabili, sono vincolanti, e ove esistano più soci, ancorché questi siano assenti o dissenzienti.

Ad essa sono riservate le materie indicate dallo presente statuto e in mancanza dalla legge.

L'Assemblea viene convocata dall'organo amministrativo e su semplice richiesta del socio Provincia di Latina, dall'Ufficio controllo analogo e nei casi previsti dalla legge.

### **Art. 10 (Convocazione dell'Assemblea)**

L'Assemblea viene convocata presso la sede sociale, salvo diversa motivata deliberazione dell'amministratore unico e comunque nell'ambito territoriale della provincia o dell'Ente di area vasta di Latina.

L'Assemblea deve essere convocata, almeno una volta l'anno, entro 120 gg. (centoventi giorni) dalla chiusura dell'esercizio sociale. Nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, l'Assemblea potrà essere convocata entro e non oltre 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'Assemblea è convocata mediante raccomandata o posta elettronica certificata da inviarsi, a tutti i soci almeno 8 gg. (otto giorni) prima dell'adunanza nel domicilio risultante come per legge, nonché l'amministratore unico e al sindaco unico.

L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del giorno, ora luogo dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare e potrà contenere la data dell'eventuale seconda convocazione purché non nello stesso giorno.

L'Assemblea è comunque validamente costituita, anche in difetto di formalità di convocazione, qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e sia presente l'Amministratore unico ed il Sindaco unico.

### **Art. 11 (Funzionamento dell'Assemblea)**

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico e, in mancanza, da persona designata dagli intervenuti.

L'Assemblea provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio. Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervenire in assemblea.

#### **Art. 12 (Deliberazioni dell'Assemblea)**

L'Assemblea delibera a norma di legge e le decisioni prese devono essere scritte a verbale, sottoscritto da colui che ha presieduto l'adunanza, nonché dal segretario.

Il socio può farsi rappresentare in Assemblea a mezzo di un proprio rappresentante appositamente delegato, anche non socio in conformità di legge.

Nei casi previsti dalla legge ed inoltre ogni qual volta il Presidente lo riterrà opportuno, il verbale dell'Assemblea è redatto da un notaio.

Le deliberazioni vengono prese a votazione palese.

#### **Art. 13 (Compiti del socio)**

Sono riservate alla competenza del socio:

- a) l'approvazione del Bilancio di previsione triennale o Budget e relativi documenti di programmazione: relazione programmatica triennale, piano degli investimenti, piano di sviluppo, piani industriali, piano economico finanziario, piano occupazionale e determinazione di obiettivi specifici annuali e pluriennali funzionali alla riduzione dei costi di funzionamento della società in particolare prevedendo il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni del personale nel rispetto delle norme di finanza pubblica, piano delle alienazioni, acquisti e impegni di spesa di importo da determinare in sede assembleare
- b) l'approvazione del regolamento per il reclutamento del personale dipendente nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria e dei principi di imparzialità, trasparenza, pubblicità l'articolo 35, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- c) l'approvazione dei regolamenti interni, del codice etico, dello schema di contratto di servizio la carta dei servizi e piano degli indicatori qualitativi e quantitativi dei servizi da erogare all'utenza;
- d) l'approvazione del Bilancio, previa verifica, dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi assegnati al punto a) e eventuali distribuzione degli utili, e relazione sul governo societario ai sensi dell'articolo 6, comma 4 del D.Lgs. 175/2016;
- e) la nomina e revoca dell'organo amministrativo e determinazione del relativo compenso;
- f) la nomina e revoca del sindaco o dei revisori legali dei conti e determinazione del relativo compenso;

- g) le modificazioni dello statuto ed in particolare la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, trasformazione della società, trasferimento della sede sociale all'estero e revoca dello stato di liquidazione;
- h) l'approvazione dell' Organigramma e della Macrostruttura aziendale e eventuali modifiche ed integrazioni;
- i) nomina del direttore generale;
- m) gli atti di straordinaria amministrazione.

In applicazione l'articolo 2468, terzo comma, del codice civile, il socio si riserva particolari diritti tra cui i poteri di controllo, di ingerenza e di condizionamento sugli Organi sociali e sugli atti fondamentali della vita societaria riguardante gli aspetti economici, patrimoniali e finanziari della qualità dei servizi e della gestione.

#### **Art. 14 (Amministrazione)**

La società è amministrata da un Amministratore Unico.

L'Amministratore Unico dura in carica per un periodo di tre esercizi o fino a revoca e può essere rieleggibile una sola volta. Oltre che nei casi previsti dalla legge l'Amministratore è revocato dal socio, previa delibera assembleare, nel caso in cui la società per due anni consecutivi abbia realizzato una perdita d'esercizio o un risultato negativo.

L'Amministratore Unico deve possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 175 del 2016. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 12 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i., e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e s.m.i..

All'Amministratore nominato si applicano le disposizioni previste dall'articolo 11, comma 12 e comma 15 del D. Lgs 175/2016. Esso è scelto tra coloro che, risultando eleggibili alla carica ai sensi delle previsioni normative in materia e non trovandosi in situazioni di ineleggibilità e/o incompatibilità con la Società o con il Socio siano in possesso di una specifica competenza tecnica professionale nel settore di attività della società o di una competenza amministrativa, per studi o esperienze professionali.

L'Amministratore Unico deve adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo con la diligenza del mandatario e sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri.

L'Amministratore Unico è soggetto ad azioni civili di responsabilità prevista dalla normativa civilistica oltre che responsabilità di tipo amministrativo contabile.

#### **Art. 15 (Poteri dell'Amministratore Unico)**

L'Amministratore Unico, è investito dei soli poteri per la gestione ordinaria nei limiti previsti dagli articoli 10 e 13 e nel pieno rispetto delle prescrizioni impartite dall' Ufficio Controllo analogo o direttamente dal Socio e trasfuse in appositi atti o direttive formali e vincolanti.

Inoltre, l'Amministratore Unico deve predisporre specifici programmi di valutazione del rischio aziendale (Risk management) in particolare:

- a) predisposizione di regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività alle norme di tutela della concorrenza, predisporre protocolli di legalità e codice etico di condotta e programmi di responsabilità sociale d'impresa che devono essere approvati e aggiornati annualmente dall'assemblea ordinaria dei soci e riportati nella relazione sul governo societario.
- b) predisposizione e adozione del Piano triennale anticorruzione e trasparenza previsto dalla Legge n. 190/2012 e s.m.i. e dal D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e adozione del Modello 231/2001.

#### **Art. 16 (Compensi dell'organo amministrativo)**

All' Amministratore Unico, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento dell'incarico spetta, laddove deliberato dall'assemblea ordinaria e se previsto dalla vigente normativa per le società a controllo pubblico e nei limiti dalla stessa stabiliti, un compenso per l'attività svolta.

E' fatto divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, gettoni di presenza o i premi di risultato.

Nella determinazione dei compensi si applica quanto disciplinato dall'articolo 11 , comma 6, del D. Lgs 175/2016 se compatibile con le risorse finanziarie e sempre previa delibera dell'assemblea dei soci.

#### **Art. 17 (Direttore Generale)**

Il direttore generale, scelto previo esperimento di procedure selettive ad evidenza pubblica, viene nominato dall'assemblea dei soci, che determina altresì le sue competenze, la durata dell'incarico, il compenso, le possibili cause di revoca o decadenza e le modalità di sostituzione in caso di assenza, impedimento o vacanza del posto.

E' comunque fatto divieto di corrispondere al direttore generale e ai dirigenti trattamenti di fine mandato diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge e dai contratti collettivi ovvero di stipulare patti e accordi di non concorrenza.

### **Art. 18 (Rappresentanza della società)**

L'uso della firma sociale e la rappresentanza legale della società, sia attiva che passiva, di fronte a terzi ed in giudizio spetta all'Amministratore Unico nei limiti previsti dal presente statuto.

Nel caso in cui l'Amministratore Unico abbia necessità di nominare procuratori speciali, direttori o mandatari, per determinati atti, prevedendone i relativi poteri ed eventuali emolumenti, ad essi può essere riconosciuto il potere di firma, che deve essere preventivamente autorizzato e deliberato dall'assemblea dei soci.

### **Art. 19 (Organo di Controllo)**

Ai sensi dell'articolo 2477, primo comma, secondo periodo cod. civ. l'organo di controllo è esercitato da un solo membro effettivo, sindaco unico, dura in per un periodo di tre esercizi, salvo revoca e può essere rieleggibile per una sola volta e individuato nel rispetto delle norme vigenti in materia per le società a controllo pubblico.

I componenti dell'organo di controllo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Ad essi si applicano le disposizioni previste dal decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

La scelta dell'organo di controllo deve essere fatta nel rispetto della legge 12 luglio 2001, n. 120 e s.m.i., in materia di equilibrio di genere.

E' fatto divieto di corrispondere al sindaco unico trattamenti di fine mandato.

L'Organo di controllo assolve alle funzioni di vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento, come previsto dalle disposizioni vigenti.

La revisione legale dei conti è esercitata dall'organo di controllo, salvo che per delibera dell'assemblea o per disposto di legge essa sia affidata ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale.

Qualora, in alternativa all'organo di controllo e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, l'assemblea può nominare, sentito l'organo di controllo, un revisore legale dei conti o una società di revisione questi devono essere iscritti nell'apposito registro; ove nominati, si applicano al revisore o alla società di revisione tutte le norme previste per gli stessi in materia di società per azioni.



E' obbligo dell'Organo di Controllo attenersi alle disposizioni del "Regolamento sulle modalità dell'esercizio del controllo analogo sulle società partecipate della provincia di Latina" approvato con atto del Consiglio provinciale n. 6 in data 26 aprile 2016 e altre successive deliberazioni in materia di controllo sulle società partecipate.

All'Organo di Controllo delle società a controllo pubblico si applicano le disposizioni previste dall'articolo 12, comma 1, del D. Lgs 175/2016 in materia di responsabilità civile e contabile.

#### **Art. 20 (Libri sociali obbligatori)**

I libri sociali obbligatori sono quelli previsti dal codice civile e dalle disposizioni vigenti.

### **TITOLO IV**

#### **Bilancio, utili e contratti**

#### **Art. 21 (Esercizi sociali)**

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procederà alla formazione del bilancio sociale, a norma di legge.

Il bilancio dovrà essere depositato nella sede sociale, unitamente alla relazione sulla gestione, almeno 15 gg. (quindici giorni) prima dell'assemblea, corredato della relazione del Collegio Sindacale.

Nel rispetto della disciplina in materia di società a controllo pubblico, contestualmente alla relazione del bilancio d'esercizio, l'Amministratore Unico predispone annualmente la relazione sul governo societario, con l'indicazione dei relativi strumenti adottati dalla Società ed, in particolare, dei programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale, da sottoporre all'assemblea dei soci come previsto dall'articolo 10 lettera e) del presente statuto.

#### **Art. 22 (Utili)**

Dagli utili netti annuali deve essere dedotto il 5% (cinque per cento) da assegnare alla riserva ordinaria, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

La restante parte degli utili andrà reimpiegata in opere di miglioramento degli impianti e attrezzature salvo contraria disposizione normativa.

#### **Art. 23 (Contratti)**

I contratti tra il socio unico e la società, nonché le operazioni a favore del socio devono essere trascritti nel libro delle deliberazioni dell' Amministratore Unico e risultare da atto scritto.

## TITOLO V

### Rapporti con il socio - Indirizzo e controllo

#### Art. 24 (Indirizzo)

Il Consiglio Provinciale determina gli indirizzi, la programmazione ed i controlli cui la Società deve attenersi nell'attuazione dei suoi compiti ed emana le direttive generali necessarie al raggiungimento di obiettivi e standard di interesse collettivo attraverso la predisposizione dei necessari atti programmatici e gestionali

#### Art. 25 (Controllo analogo)

La Società opera secondo le modalità proprie degli affidamenti "in house".

Il socio pubblico esercita sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi: in ragione di ciò, l'attività di vigilanza e controllo sulla Società è esercitata da un'apposita struttura interna dell'Ente locale "Comitato di Controllo" previsto dal "Regolamento sulle modalità di esercizio del controllo analogo sulle società partecipate della provincia di Latina" atto di Consiglio Provinciale n. 6 del 26 aprile 2016 .

Il Consiglio Provinciale definisce preventivamente, gli obiettivi gestionali a cui devono tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza, per il tramite dell'ufficio controllo analogo a ciò preposto, un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'Ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.

Il controllo analogo si articola su due tipologie:

a. Controllo societario. Il controllo societario è attuato nella fase di formazione dello statuto e dei suoi aggiornamenti, nella definizione del sistema di governance nell'ambito delle alternative consentite dal diritto societario, nella scrittura dei patti parasociali e dei patti di sindacato, nell'esercizio dei poteri di nomina degli amministratori e nella fissazione dei criteri di distribuzione delle deleghe;

b. Controllo economico-finanziario. Il controllo economico-finanziario tende a indirizzare l'attività delle Società verso il perseguimento dell'interesse pubblico garantendo una gestione efficiente, efficace ed economica, che rappresenti per l'Ente la soluzione più vantaggiosa rispetto a quella rinvenibile dal libero mercato. Il controllo economico-finanziario viene attuato attraverso il monitoraggio:

- preventivo nella fase di programmazione annuale e pluriennale del "budget";

- concomitante con l'analisi di report periodici sullo stato di utilizzazione del budget;
- a consuntivo attraverso l'analisi dei bilanci di esercizio.

Vengono individuati tre diversi momenti di controllo:

#### **A) Controllo preventivo**

1. Nel rispetto degli indirizzi programmatici approvati dal Consiglio Provinciale, il Comitato di controllo esercita attività di controllo preventivo sui documenti programmatici della Società. A tal proposito la società, entro il mese di ottobre di ogni anno, presenta il budget economico e finanziario per l'esercizio successivo, il piano pluriennale contenente gli obiettivi di massima sulle attività, il piano degli investimenti, il piano degli acquisti, nonché il piano delle assunzioni.
2. I documenti sopra elencati devono essere predisposti secondo gli indirizzi vincolanti forniti dall'Ente; in caso di richiesta di modifica di uno o più degli stessi, la società sarà chiamata ad adeguarsi entro 15 giorni lavorativi dalla comunicazione. Il mancato rispetto degli indirizzi equivale a inadempimento.
3. Il programma economico e finanziario annuale deve contenere le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire indicando, in rapporto alle scelte e agli obiettivi suddetti:
  - a. le linee di sviluppo delle diverse attività;
  - b. il programma degli investimenti da attuarsi in conformità al programma pluriennale con l'indicazione della spesa prevista nell'anno.
4. Il programma pluriennale, di durata triennale, deve essere articolato per singoli programmi e ove possibile per progetti mettendo in evidenza:
  - a. gli investimenti previsti
  - b. le previsioni dei costi.
5. Al piano delle assunzioni deve essere allegata la pianta organica, la quantificazione dei costi del personale e le politiche di sviluppo e di incentivazione dello stesso.

#### **B) Controllo concomitante**

1. Il controllo concomitante è di competenza del Comitato di Controllo ed è attuato attraverso il monitoraggio:
  - a. delle relazioni trimestrali, trasmesse dalla Società, nelle quali viene illustrato lo stato di attuazione degli obiettivi indicati nel budget e sono rilevate e analizzate le eventuali cause degli scostamenti rispetto al budget, nonché le azioni correttive da attuare;
  - b. delle relazioni trimestrali, trasmesse dalla Società, sull'andamento della situazione economico finanziaria e patrimoniale riferita al semestre antecedente. Tale relazione deve contenere:
    - Report economico suddiviso per centri di costo analitici (settori di attività) trimestrale;
    - Report sui flussi di liquidità – trimestrale;

- Report sullo stato di attuazione degli obiettivi programmati, contenente anche la batteria di indicatori – trimestrale;
  - Elenco aggregato degli acquisti di beni, servizi e lavori, indicando le modalità di individuazione dei fornitori.
2. I soggetti tenuti ad effettuare il controllo analogo, qualora ritengano le relazioni di cui sopra non esaustive, possono chiedere alle Società documentazioni integrative tese a fornire ulteriori dettagli sull'andamento dei singoli servizi.
  3. Il Comitato di Controllo può fornire indirizzi vincolanti sulle modalità di gestione economica e finanziaria delle Società.
  4. La reportistica di cui sopra sarà oggetto di valutazione da parte del Comitato di Controllo per essere poi trasmessa al Presidente della Provincia.

### **C) Controllo a consuntivo**

1. Al fine di consentire l'esercizio del controllo consuntivo e di acquisire il parere del Comitato di Controllo, la società deve trasmettere al Socio la proposta di bilancio di esercizio, almeno venti giorni prima la data prevista per l'approvazione della stessa.

Inoltre la società dovrà garantire:

- a. lo svolgimento dell'attività nel rispetto dei principi e/o delle norme di trasparenza, efficienza ed economicità previste per gli enti locali;
- b. l'accesso ai documenti, seppur nel rispetto della dlgs n. 196/2003;
- c. la fornitura di notizie e informazioni relative alle attività delle Società e di tutta la documentazione richiesta e utile all'espletamento delle funzioni proprie del Comitato di Controllo;
- d. se richiesto, la partecipazione alle riunioni del Comitato di controllo al fine di assicurare la completa informazione;
- e. la fornitura dell'elenco trimestrale degli affidamenti di servizi, forniture e lavori di importo inferiore ad euro 10.000,00 (euro diecimila/00).

Le società è tenuta a trasmettere almeno 20 giorni prima della data prevista per l'approvazione degli atti la proposta di deliberazione, con adeguata motivazione, per l'espressione della preventiva autorizzazione di deliberazione, con adeguata motivazione, per l'espressione della preventiva autorizzazione di cui al medesimo articolo. L'Ente è tenuto a esprimersi entro 15 giorni dal ricevimento.

Qualora per la propria attività il Comitato di controllo richieda documenti o specifiche integrative rispetto a quanto disponibile, le Società devono darne riscontro entro la seguente tempistica:

- a. entro 5 (cinque) giorni lavorativi per le richieste semplici;

b. entro 15 (quindici) giorni lavorativi per la presentazione di atti che richiedono elaborazioni complesse.

A fronte di specifiche esigenze, resta ferma la facoltà del socio provincia di Latina di richiedere la documentazione di cui ai precedenti punti con tempistiche abbreviate.

In caso di gravi e/o reiterate violazioni da parte delle Società degli indirizzi e/o dei pareri vincolanti impartiti dal socio, anche a mezzo del Comitato di Controllo, o di omissioni degli obblighi previsti dalla legge o dal presente regolamento, l'Amministratore Unico può essere, rimosso dall'incarico con provvedimento motivato da parte dell'Organo competente alla designazione o alla nomina.

## **TITOLO VI**

### **Rapporti con la cittadinanza**

#### **Art. 26 (Partecipazione)**

La Società è tenuta a promuovere ogni possibile forma di partecipazione consultiva della collettività in ordine al funzionamento e all'erogazione dei servizi pubblici locali gestiti.

Per i fini di cui al precedente comma, la società:

- a) deve assicurare che ai reclami degli utenti sia data risposta ai sensi di legge;
- b) prende in considerazione proposte presentate da associazioni o gruppi di cittadini e di utenti;
- c) partecipa, se richiesto, alle conferenze od incontri indetti socio per discutere i problemi dei servizi pubblici da essa gestiti o comunque interagenti con essi;
- d) instaura rapporti con gli organi di comunicazione e di informazione;
- e) cura i rapporti con le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, mediante incontri, visite guidate e predisposizione di materiale didattico, inerente la gestione dei propri servizi;
- f) predisporre pubblicazioni divulgative da distribuire gratuitamente alla cittadinanza in ordine alla gestione dei propri servizi.

#### **Art. 27 (Carta dei servizi)**

La Società, nell'ambito delle indicazioni di cui alla Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 2004, adotterà una "carta dei servizi" in cui saranno indicate le modalità e i tempi standard di erogazione delle attività svolte e dal decreto legislativo n. 206 del 06 settembre 2005 e s.m.i. (Codice del consumo) articolo 101.

## **TITOLO VII**

### **Altre disposizioni**

### **Art. 28 ( Scioglimento e liquidazione)**

Lo scioglimento anticipato volontario della società è deliberato dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto, previa delibera del Consiglio Provinciale di Latina.

Nel caso di cui al precedente comma nonché qualora si verifichi una delle altre cause di scioglimento previste dall'articolo 2484 del codice civile ovvero da altre disposizioni di legge o del presente statuto, l'assemblea, con apposita deliberazione da adottarsi sempre con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto, dispone:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori.

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori, si applica la disposizione dell'articolo 2489 del codice civile.

La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione ai sensi dell'articolo 2487-ter del codice civile.

Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

Si applicano tutte le altre disposizioni di cui al Capo VIII del Titolo V del Libro V del codice civile.

### **Art. 29 (Disposizioni finali)**

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le pertinenti norme del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia.